

#### di concerto con

### Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";

**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

**VISTO** il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144";

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" e, in particolare, l'articolo 1, comma 128, il quale prevede che "[...] tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 [...] e che, in considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;

**VISTO** il terzo periodo del citato articolo 1, comma 128, che individua le tipologie di premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali espressamente esclusi dalla riduzione;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", e in particolare l'articolo 1, comma 1121, come modificato dall'art. 3-sexies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 3, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e da ultimo dall'articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**VISTO** il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni";



#### di concerto con

## Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 12 dicembre 2000, recante "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione";

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 aprile 2014, recante "Riduzione della percentuale dell'importo dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", che, in attuazione del citato articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha approvato i criteri e le modalità applicative e di calcolo della riduzione dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fissando per l'anno 2014 la riduzione nella misura del 14,17%;

**VISTO** in particolare l'articolo 2 del citato decreto interministeriale 22 aprile 2014, secondo cui "nelle more della revisione tariffaria prevista dal citato articolo 1, comma 128, della legge 147 del 2013, i criteri e le modalità di applicazione e di calcolo della riduzione di cui all'articolo 1, si applicano per il triennio 2014-2016 e possono essere modificati, su proposta dell'Inail, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";

VIISTO il successivo articolo 3 del predetto decreto interministeriale 22 aprile 2014 che, nel fissare la percentuale di riduzione per il 2014, ha poi stabilito, al comma 2, che per i successivi anni 2015 e 2016 la percentuale di riduzione è aggiornata con determina del Presidente dell'Inail, sulla base delle elaborazioni della Consulenza statistico attuariale dell'Istituto, approvata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro la fine dell'anno precedente quello di riferimento;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2016, recante "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché fissazione degli indici di gravità medi e misura della riduzione per il 2017", concernente l'approvazione della determinazione del Presidente dell'INAIL n. 307 dell'8 agosto 2016 relativa alla riduzione, nella misura del 16,48% per l'anno 2017, dell'importo dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui ai provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147 e alla fissazione degli Indici di Gravità Medi da applicare nel triennio 2017-2019;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2017, di approvazione della determina presidenziale 24 ottobre 2017, n. 388, avente ad oggetto "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro



#### di concerto con

## Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2018", con il quale si è proceduto all'aggiornamento della percentuale di riduzione dei premi e dei contributi per l'anno 2018;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 ottobre 2018, di approvazione della determina presidenziale 8 agosto 2018, n. 356, avente ad oggetto "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2019", con il quale si è proceduto all'aggiornamento della percentuale di riduzione dei premi e dei contributi per l'anno 2019;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 concernente l'approvazione, nel testo annesso al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione adottata dal Presidente dell'INAIL n. 385 del 2 ottobre 2018, delle "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività" e relative modalità di applicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 concernente l'approvazione, come da tabelle 1, 2, e 3 annesse al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione adottata dal Presidente dell'INAIL n. 43 del 30 gennaio 2019, della Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e relative modalità di applicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 concernente l'approvazione, come da tabella annessa al medesimo decreto di cui forma parte integrante e alla determinazione adottata dal Presidente dell'INAIL n. 45 del 4 febbraio 2019, della Nuova tariffa dei premi della gestione Navigazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 febbraio 2020 di approvazione della determinazione n. 290 del 26 settembre 2019, concernente la riduzione, nella misura del 15,29% per l'anno 2020, dell'importo dei



#### di concerto con

## Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui ai provvedimenti attuativi del citato articolo 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147, nonché la fissazione degli Indici di Gravità Medi da applicare nel triennio 2020-2022, nelle more del completamento della revisione tariffaria, come fissati nella tabella allegata alla determinazione n. 290 del 2019 e annessa al medesimo decreto di cui fa parte integrante.

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2021 concernente l'approvazione della deliberazione n. 179 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 29 settembre 2020 relativa alla riduzione, nella misura del 16,36% per l'anno 2021, dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall'articolo 1, comma 128, della citata legge del 2013, n. 147;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° febbraio 2022, di approvazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INAIL del 21 settembre 2021, n. 238 concernente "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'articolo 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147. Misura della riduzione per il 2022";

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 settembre 2022, di approvazione della deliberazione n. 157 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 26 luglio 2022, concernente "Revisione dei premi speciali unitari per l'assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte, allievi dei corsi IeFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC";

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2022, di approvazione della deliberazione n. 176 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 2 agosto 2022, concernente "Riduzione premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali legge 147/2013. Fissazione Indici Gravità Medi (2023-2025) e misura riduzione per il 2023";

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 13 ottobre 2023, n. 126 di approvazione della deliberazione del Commissario straordinario dell'INAIL del 26 settembre 2023, n. 66, concernente "Determinazione del premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli alunni e studenti delle scuole e delle università non



#### di concerto con

## Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

statali per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024. Articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85";

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 novembre 2023, di approvazione della deliberazione del Commissario straordinario dell'INAIL del 26 settembre 2023, n. 65, concernente "Riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2024";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2024, con il quale il Prof. Fabrizio D'Ascenzo è stato nominato Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2024, con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione del suddetto Istituto;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2024, di approvazione della deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 30 luglio 2024, n. 67, concernente "Riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2025";

VISTA la relazione del Direttore generale e del Direttore centrale rapporto assicurativo dell'Istituto del 16 giugno 2025 e, in particolare, l'allegata nota tecnica della Consulenza statistico attuariale del 3 giugno 2025 del medesimo Istituto, nelle quali è, tra l'altro, precisato che "in concomitanza con l'entrata in vigore delle nuove Tariffe dei premi, cessa per tali gestioni l'applicazione della riduzione prevista dall'art. 1, comma 128, della Legge 147/2013, in quanto nuovi tassi assorbono la riduzione finora prodotta dalla predetta normativa";

**CONSIDERATO**, inoltre, che nella citata relazione del Direttore generale e del Direttore centrale rapporto assicurativo e nella richiamata nota tecnica della Consulenza statistico attuariale dell'Istituto, è specificato che , "la riduzione in argomento, ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e che, in virtù degli aggiornamenti tariffari già intervenuti, dal 2025, tale riduzione "continua ad essere applicata esclusivamente ai seguenti premi speciali unitari e contributi per i quali non è stata completata la revisione delle relative tariffe: 1. premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge del 20 febbraio 1958, n.



#### di concerto con

## Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

93; 2. contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall'Inps";

**VISTA** la deliberazione n. 128, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 27 giugno 2025 avente ad oggetto "Riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali legge n. 147/2013. Fissazione Indici Gravità Medi (2026-2028) e misura della riduzione per il 2026";

**RAVVISATA** la necessità di procedere all'aggiornamento degli Indici di Gravità Medi (IGM) da applicare per il triennio 2026-2028, per l'individuazione delle aziende virtuose ai fini dell'applicazione dello sconto di premio relativamente alle gestioni/polizze non ancora interessate dalla revisione tariffaria prevista dal citato articolo 1, comma 128, della legge n. 147 del 2013;

**CONSIDERATO** che la predetta delibera n. 128 del 27 giugno 2025 e la citata relazione del Direttore generale e del Direttore centrale rapporto assicurativo evidenziano, sul punto, che "condividendo la proposta della Consulenza, si ritiene di confermare i criteri e le modalità di applicazione della riduzione come regolamentati nel decreto interministeriale 22 aprile 2014 in quanto non si ravvisano motivazioni di ordine tecnico per la loro modifica" e che "in caso di attività iniziata da non oltre un biennio (3.1.2024) beneficiano della riduzione i soggetti che, su apposita domanda, attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Per attività iniziate da oltre un biennio, invece, in base agli eventi lesivi occorsi nel triennio di osservazione è calcolato, per ciascuna PAT, l'indice di gravità aziendale (IGA)";

**CONSIDERATO**, altresì, che sulla base delle elaborazioni effettuate dalla Consulenza statistica attuariale dell'INAIL, l'aliquota di riduzione applicabile al premio di competenza per l'anno 2026 è risultata essere pari al 13,02%, da applicarsi "al complesso delle gestioni tariffarie Inail previste dalla Legge 147/2013 e quindi con riferimento all'intero portafoglio assicurativo, attraverso l'istanza 1° biennio o per il rispetto delle condizioni di "virtuosità";

**VISTA** la nota prot. n. 199674 del 28 agosto 2025, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS-IGESPES, per quanto di competenza, ha comunicato, in relazione alla citata deliberazione n. 128 del 27 giugno 2025, "di prendere atto delle elaborazioni effettuate dall'INAIL e si rimane in attesa della predisposizione del relativo decreto da parte di codesto Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in relazione ai premi e contributi indicati da INAIL per i quali, nel 2025, la revisione tariffaria non è stata effettuata, fermo restando che, come indicato dall'INAIL medesimo, la riduzione in esame non dovrà essere applicata ai premi per i quali intervenga, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, l'aggiornamento delle relative tariffe dei premi e contributi";



#### di concerto con

## Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

**CONSIDERATO** che nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è iscritto il capitolo 4336 - Missione 26 - "Politiche per il lavoro", Programma 26.13 - "Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della legislazione sociale in materia di lavoro", Azione 4 - "Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali"

#### **DECRETA**

#### Articolo 1

(Riduzione dei premi e contributi per l'anno 2026)

- 1. È approvata la delibera n. 128 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 27 giugno 2025, concernente:
- a) la riduzione nella misura del 13,02%, per l'anno 2026, dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da applicare ai premi speciali unitari e contributi per i quali non è stata completata la revisione delle relative tariffe: 1. premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge del 20 febbraio 1958, n. 93; 2. contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall'Inps, nelle more della loro revisione tariffaria;
- b) la fissazione degli Indici di Gravità Medi da applicare nel triennio 2026-2028, nelle more del completamento della revisione tariffaria, come fissati nella tabella allegata alla delibera n. 128 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 27 giugno 2025 e annessa al presente decreto di cui fa parte integrante.
- 2. La riduzione di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sarà applicata ai settori/gestioni assicurativi per i quali intervenga, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, l'aggiornamento delle relative tariffe dei premi e contributi.

#### Articolo 2

#### (Trasferimento risorse)

1. Le risorse relative alla riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al citato articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 vengono trasferite all'INAIL a valere sul capitolo 4336 - Missione 26 - "Politiche per il lavoro", Programma 26.13 - "Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della legislazione sociale in materia di lavoro", Azione 4 - "Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali".



#### di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali <u>www.lavoro.gov.it</u> nella sezione "Pubblicità legale".

Roma, 30 settembre 2025

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali *Marina Elvira Calderone* (firmato) Il Ministro dell'economia e delle finanze *Giancarlo Giorgetti* (firmato)